



AM. IST.
(FP)

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte
Mauro LAUS



A00020102/A0300C-01 30/05/17 CR

CC 2.18.2/1118/17/x

ORDINE DEL GIORNO n° 1115

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno.
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, art. 22, comma 4

PREMESSO che l'art. 5 comma 5 del Decreto Legge n.78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedeva il carattere onorifico per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive, senza distinzione fra incarichi politici e professionali;

RILEVATO che su tale norma si esprimevano, talvolta anche in maniera discordante, svariati organi, rilevando in più casi il pregiudizio che la stessa comportava per i liberi professionisti contestualmente ricoprenti una carica pubblica;

TENUTO CONTO che con Decreto Legge n. 50 del 2017 si è intervenuti con una modifica della predetta normativa, in quanto all'art. 22 comma 4 si prevede che non rientrano tra gli incarichi di cui sopra "quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva";

CONSIDERATO che tale nuova formulazione non risolve il pregiudizio nei confronti degli amministratori locali che svolgono contestualmente attività professionale, anzi, li si penalizza, obbligandoli di fatto a scegliere fra impegno politico e attività professionale

**il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale**

ad intervenire nei confronti del Governo per la modifica dell'articolo in esame, al fine di garantire ai titolari di cariche elettive che svolgono altresì attività professionale parità di trattamento rispetto alla generalità dei liberi professionisti.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)